

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

- Che cosa significa “azioni dematerializzate”?

Dal 1° gennaio 1999, le azioni delle società quotate non sono più rappresentate da certificati cartacei, ma trattate attraverso il sistema di gestione accentratamente organizzato e gestito in forma elettronica dalla Monte Titoli S.p.A. (*). Ogni diritto è garantito dalle scritture contabili tenute dall'intermediario abilitato che aderisce al sistema Monte Titoli (Sim, banca) presso cui l'investitore ha depositato i propri titoli.

(*) Monte Titoli S.p.A.: società per la custodia e l'amministrazione accentratamente di strumenti finanziari quotati.

- Cosa si deve fare per consultare le relazioni sulle materie all'ordine del giorno e la documentazione predisposta per l'Assemblea?

Per consultare la documentazione predisposta per l'Assemblea occorre consultare il sito internet di Saipem, il sito internet di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it, con riferimento a Saipem) ed il Meccanismo di Stoccaggio autorizzato “*eMarket Storage*” oppure recarsi presso la sede sociale. A tal fine, gli uffici della Segreteria Societaria presso la sede sociale sono aperti al pubblico per la consultazione della documentazione assembleare dal lunedì al venerdì negli orari di ufficio. In ogni caso, è possibile avere informazioni inviando un'e-mail all'indirizzo PEC saipem@pec.saipem.com o all'indirizzo segreteria.societaria@saipem.com o al numero 02 442 34469.

- È possibile avere maggiori informazioni sulla convocazione dell'Assemblea?

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si tengono normalmente in unica convocazione; le relative deliberazioni dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea Ordinaria che quella Straordinaria si tengano a seguito di più convocazioni; le relative deliberazioni in prima, seconda o terza convocazione, devono essere prese con le maggioranze previste dalla legge nei singoli casi.

- Se un azionista possiede azioni ancora non dematerializzate che cosa deve fare?

Per partecipare all'Assemblea e per riscuotere il dividendo coloro che possiedono ancora titoli azionari in formato cartaceo devono consegnarli a un intermediario abilitato (Sim, banca) e chiederne la dematerializzazione.

- Cosa è la c.d. “*record date*”?

Il meccanismo della cd. *record date* è stato introdotto nell'ordinamento italiano nel 2010 ed è previsto dall'articolo 13.1 dello Statuto di Saipem. Il meccanismo individua uno dei presupposti per la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, cioè identifica il momento in cui il soggetto che richiede di partecipare all'Assemblea deve essere titolare delle azioni di Saipem. La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è, infatti, attribuita a coloro che risultano titolari delle azioni il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea e che abbiano comunicato la propria volontà di intervento tramite l'intermediario abilitato. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea.

- È possibile essere ammessi all'Assemblea quando si arriva in ritardo rispetto all'inizio dei lavori assembleari?

Sì. Se è in atto la votazione, per entrare bisogna attendere che la stessa sia conclusa.

- Chi può intervenire e votare in Assemblea e cosa si deve fare per intervenire?

Per intervenire e votare in Assemblea occorre richiedere all'intermediario abilitato (Banca o Sim) presso cui sono depositate le azioni Saipem una comunicazione a Saipem per l'intervento in Assemblea. La comunicazione è effettuata sulla base delle azioni che risultano depositate alla fine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data di Assemblea (cd. *record date*). Per il calendario di mercato è possibile consultare il sito internet di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it). La comunicazione deve pervenire a Saipem entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea. I titolari delle azioni successivamente alla cd. *record date* non saranno legittimati a partecipare e votare in Assemblea. È possibile intervenire

e votare in Assemblea anche se la comunicazione è effettuata dall'intermediario oltre il termine previsto, purché entro l'inizio dei lavori assembleari. Si raccomanda di chiedere all'intermediario copia della comunicazione effettuata alla Società, per la sua esibizione all'Assemblea nel corso delle operazioni di registrazione e accreditamento. Nel caso di Assemblea non convocata in unica convocazione e che sia andata deserta in prima, la comunicazione effettuata a Saipem resta valida anche per le successive convocazioni. In ogni caso, è possibile avere informazioni inviando un'email all'indirizzo PEC saipem@pec.saipem.com o all'indirizzo segreteria.societaria@saipem.com o al numero 02 442 34469.

- È possibile revocare la delega?

La delega e le relative istruzioni di voto possono essere sempre revocate, nonostante qualsiasi patto contrario.

- È possibile che l'Assemblea sia convocata su richiesta dei soci?

Sì. Gli Amministratori devono convocare l'Assemblea, quando ne è fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale. Tuttavia, la convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto (es. bilancio) o di una relazione da essi predisposta. I soci che richiedono la convocazione devono predisporre una relazione sulle proposte concernenti le materie da trattare. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea presso la sede sociale, su Borsa Italiana, sul Meccanismo di Stoccaggio autorizzato e sul sito internet di Saipem.

- Chi sono gli intermediari abilitati?

Banche e Sim (società di intermediazione mobiliare).

- Quando è disponibile il verbale dell'Assemblea?

Il verbale assembleare è reso disponibile sul sito internet della società all'indirizzo www.saipem.com, sul sito internet di Borsa Italiana e sul Meccanismo di Stoccaggio autorizzato

entro 30 giorni dalla data dell'Assemblea. Entro 5 giorni dalla data dell'Assemblea, è messo a disposizione sul sito internet di Saipem un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni rappresentano, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alla delibera e il numero di astensioni.

- Come può avvenire la notifica della delega a Saipem?

Nello specifico, la delega può essere notificata alla Società a mezzo:

- posta raccomandata (anticipata via e-mail all'indirizzo segreteria.societaria@saipem.com) al seguente indirizzo:

Saipem S.p.A.

Segreteria Societaria (“Delega Assemblea ordinaria e straordinaria Saipem 2025”)

Via Luigi Russolo, 5

20138 - Milano (MI), Italia;

- posta elettronica certificata, all'indirizzo saipem@pec.saipem.com.

- Dove e quando è pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea?

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è pubblicato sul sito internet di Saipem, trasmesso a Borsa Italiana, al Meccanismo di Stoccaggio autorizzato e pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, generalmente “*Il Sole 24 Ore*”, anche per estratto. I termini per la pubblicazione dell'avviso variano secondo la materia su cui l'Assemblea è chiamata a deliberare. In particolare, per l'approvazione del bilancio e, in generale, per tutti i casi in cui non sia previsto un termine differente, l'avviso di convocazione deve essere pubblicato entro 30 giorni dalla data fissata per l'Assemblea.

- È possibile richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno o presentare nuove proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno?

Gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando gli argomenti proposti o presentare proposte di

deliberazione su materie all'ordine del giorno. Le domande, con la certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza o in via elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione. Le proposte di deliberazione possono essere presentate individualmente in Assemblea da colui al quale spetta il diritto di voto. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera per legge su proposta del C.d.A. o sulla base di un progetto o relazione da esso predisposta, diversa da quella sulle materie all'ordine del giorno. Delle integrazioni o delle proposte di deliberazione è data notizia almeno 15 giorni prima dell'Assemblea, nelle stesse forme di pubblicazione dell'avviso di convocazione (pubblicato sul sito internet, presso Borsa Italiana, sul Meccanismo di Stoccaggio autorizzato e su un quotidiano a diffusione nazionale). Le proposte di deliberazione sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Entro il termine ultimo per presentare la richiesta d'integrazione, i soci richiedenti o proponenti trasmettono al C.d.A. una relazione con le motivazioni della richiesta o della proposta. Il C.d.A. mette a disposizione del pubblico la relazione con le proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia d'integrazione, presso la sede sociale, Borsa Italiana, il Meccanismo di Stoccaggio e sul sito internet di Saipem.

- Dove e quando sono messe a disposizione del pubblico le relazioni del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea?

Le relazioni sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet di Saipem e trasmesse a Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it) ed al Meccanismo di Stoccaggio autorizzato entro il termine massimo previsto per la pubblicazione dell'avviso di convocazione in relazione a ciascun punto all'Ordine del Giorno (v. Q&A “Dove e quando è pubblicato l'avviso di convocazione dell'Assemblea?”). È tuttavia possibile che la legge preveda termini differenti: un caso rilevante è quello relativo all'approvazione del bilancio, per cui il termine massimo per la pubblicazione della relazione del Consiglio è ridotto a 21 giorni prima dell'Assemblea.

- Come è possibile sapere se l'Assemblea si terrà in un'unica convocazione?

Nell'avviso di convocazione è indicato espressamente se l'Assemblea si terrà in un'unica convocazione, ovvero è indicato se si farà ricorso a convocazioni successive alla prima. In quest'ultimo caso, a seguito delle modifiche normative introdotte con il decreto legislativo n. 27/2010, non è più possibile conoscere in anticipo quale sarà la data in cui si terrà l'assemblea. L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si tengono normalmente in unica convocazione; le relative deliberazioni dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano a seguito di più convocazioni; le relative deliberazioni in prima, seconda o terza convocazione, devono essere prese con le maggioranze previste dalla legge nei singoli casi.

- Chi è il “Rappresentante Designato dalla Società”?

Il Rappresentante Designato dalla Società è il soggetto che Saipem può designare per ciascuna Assemblea e al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno entro la fine del secondo giorno di mercato aperto prima dell'Assemblea in prima o unica convocazione (la data precisa è indicata nell'avviso di convocazione). La possibilità di conferire delega al Rappresentante Designato, che non comporta alcun costo aggiuntivo per gli azionisti, è stata introdotta nell'art. 13.3 dello Statuto. Il nome del Rappresentante Designato e i relativi riferimenti sono indicati nell'avviso di convocazione. Ulteriori informazioni sono presenti sul sito internet di Saipem.

- Come e quando si conferisce la delega al “Rappresentante Designato dalla Società”?

La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un apposito modulo di delega, il cui contenuto è stato stabilito da Consob. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega deve essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione (la data precisa è indicata nell'avviso di convocazione) e non ha effetto per le proposte per cui non sono state date istruzioni di voto. La delega e le relative istruzioni sono sempre revocabili entro il termine predetto.

- Con quali modalità si può intervenire e votare in Assemblea?

Gli azionisti possono intervenire personalmente o farsi rappresentare mediante delega scritta o conferita in via elettronica, se previsto nell'avviso di convocazione (v. Q&A “A chi e come può essere rilasciata la delega di voto?”). Il voto può essere esercitato personalmente o mediante delega.

- È possibile revocare la delega e le istruzioni di voto conferite al “Rappresentante Designato dalla Società”?

Sì. È possibile revocare la delega e le istruzioni di voto conferite entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima o unica convocazione. La data precisa è indicata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

- Dove è possibile trovare il modulo per conferire delega al “Rappresentante Designato dalla Società”?

Il modulo è messo a disposizione da Saipem in apposita sezione del suo sito internet. Lo stesso è, altresì, disponibile presso la sede sociale. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet di Saipem.

- A chi e come può essere rilasciata la delega di voto?

Oltre che al “Rappresentante Designato dalla Società”, coloro ai quali spetta il diritto di voto (v. Q&A “Chi può intervenire e votare in Assemblea e cosa si deve fare per intervenire?”) possono rilasciare delega a un unico rappresentante per ciascuna Assemblea, salvo la facoltà di indicare sostituti. La delega può essere rilasciata a persone fisiche, giuridiche ed enti non riconosciuti. La delega ha effetto anche per le convocazioni successive alla prima. La delega non è valida se il nome del rappresentante è lasciato in bianco; la delega e le relative istruzioni di voto possono essere sempre revocate. La delega può essere conferita per iscritto ovvero conferita in via elettronica. Saipem mette a disposizione sul proprio sito internet e presso la sede sociale un modulo che può essere utilizzato per il rilascio della delega. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del

delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

- Il verbale dell'Assemblea è a disposizione su internet?

Sì. Il verbale dell'Assemblea è a disposizione sul sito internet di Saipem, nella sezione "Governance" – "Assemblea degli Azionisti". I verbali riportano in allegato i risultati delle votazioni.